

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5949 del 09/12/2020
Oggetto	R.R. N. 41/2001. PROC. MO19A0063. ELETTRONICA CIMONE S.R.L. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FOSSO DEI CASONI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO), CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE, AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE AZIENDALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-6091 del 04/12/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno nove DICEMBRE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: R.R. N. 41/2001. PROC. MO19A0063. ELETTRONICA CIMONE S.R.L. CONCESSIONE PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FOSSO DEI CASONI IN COMUNE DI PIEVEPELAGO (MO), CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE, AD USO IRRIGAZIONE AREA VERDE AZIENDALE.

Visti:

- il R.D. n. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
 - la Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);
 - il D. Lgs n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
 - la L.R. n. 3/1999, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
 - il R.R. n. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica);
 - il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa, 21 dicembre 2005, n. 40;
 - il R.R. n. 4/2005 (Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque);
 - il D. Lgs. n.152/2006 e s.m. e i. (Norme in materia ambientale);
 - il D. Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
 - la D.G.R. n. 787/2014 (Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico-art. n. 41/2001);
 - la L.R. n. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
 - la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
 - la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
 - la D.G.R. n. 65/2015 (Canoni e spese di istruttoria per le derivazioni di acqua pubblica);
- le D.G.R. n. 1781/2015, n. 2067/2015 e n. 1195/2016 (in merito all'impatto del prelievo);
- le D.G.R. n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2015 (in merito alle derivazioni ad uso irriguo);

Premesso che:

- con nota protocollo n. PG/2019/189592 del 10/12/2019, la Ditta Elettronica Cimone S.r.l., C.F. 01347150367 ha presentato domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso dei Casoni in comune di Pievepelago, in località Sant'Andreapelago, per l'irrigazione dell'area verde aziendale, con occupazione di area demaniale mediante due tubazioni per lo scarico nel medesimo corpo idrico dell'acqua derivata in eccesso, a cui è stato attribuito il codice di procedimento MO19A0063;

- con la stessa istanza di concessione la Ditta in argomento ha dichiarato di derivare acqua pubblica superficiale dal suddetto corpo idrico, con occupazione di area demaniale, dall'anno 2001, pur in assenza di titolo concessorio, con un consumo medio annuo di 1.000 mc, richiedendo la prescrizione quinquennale degli indennizzi risarcitori dovuti;

- per il prelievo ininterrotto della risorsa idrica, in assenza di regolare titolo concessorio, il SAC di Modena ha elevato il verbale di accertamento amministrativo n. 1554 in data 18/12/2019, per violazione dell'art. 49, comma 1, del R.R. n. 41/2001, nonché dell'art. 17 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii.;

Preso atto che con nota protocollo n. PG/2020/39986 del 12/03/2020, la suddetta Ditta richiedente ha presentato la documentazione integrativa relativa al progetto definitivo delle opere di derivazione;

Esaminati la documentazione presentata a corredo dell'istanza di concessione e i successivi documenti integrativi, da cui si evince che la derivazione richiesta presenta le seguenti caratteristiche:

- opera di presa fissa;
- corpo idrico: Fosso dei Casoni;
- ubicazione punto di presa: foglio 12 fronte mappale 96 del comune di Pievepelago, in località Sant'Andreapelago;
- coordinate UTM* X: 628.517, Y: 897.290;
- portata massima del prelievo: 1,00 l/s;
- volume massimo annuo di derivazione: 1.000 mc;
- destinazione d'uso: irrigazione area verde aziendale;

Considerato che:

- la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione ordinaria;
- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 7, R.D. n. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001, ad oggi Autorità di Distretto Idrografico del Fiume Po;
- la medesima Autorità distrettuale ha approvato la c.d. "Direttiva Derivazioni" (delib. n. 8/2015, aggiornata dalla delib. n. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "Metodo Era", definiti dalla medesima direttiva;
- nella nota integrativa della Direttiva Derivazioni del 24/10/2018, l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha stabilito di escludere dalla valutazione ex ante, ai sensi della Direttiva medesima, sia i prelievi da corpi idrici artificiali che le derivazioni di attingimento;
- la derivazione richiesta dalla Ditta Elettronica Cimone S.r.l. è classificabile come un attingimento;
- in base alla suddetta nota interpretativa, questo Servizio ha escluso la derivazione oggetto di concessione dalla valutazione ex ante, da eseguire con il Metodo Era;

Dato atto che:

- sul BURERT n. 12 del 22/01/2020 è stata effettuata la pubblicazione della domanda senza che, nei quindici giorni successivi, siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- con nota protocollo n. PG/2020/42653 del 18/03/2020, questo Servizio ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e asincrona (art. 14-bis della L. n. 241/90) per l'esame dell'istanza e per l'acquisizione dei pareri da parte degli Enti di competenza;

- in sede della Conferenza di Servizi è stato richiesto il nulla osta idraulico al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena;

- essendo trascorsi più di 90 giorni dalla richiesta del sopra citato nulla osta, lo stesso si possa intendere come acquisito in senso positivo;

Acquisito in ambito della succitata Conferenza di Servizi, con nota protocollo n. PG/2020/48602 del 31/03/2020, il parere favorevole della Provincia di Modena relativamente alla compatibilità dell'utilizzazione della risorsa idrica con le disposizioni dei Piani di livello provinciale e unicamente in rapporto alle competenze di propria pertinenza;

Verificato che nelle vicinanze del punto di prelievo della richiesta di concessione non risultano esserci fonti alternative utili a soddisfare il bisogno idrico del richiedente;

Accertato che la Ditta Elettronica Cimone S.r.l. ha versato in data 23/11/2020 i seguenti importi:

- € 2.951,49 per la derivazione pregressa della risorsa idrica, con occupazione di area demaniale, comprensiva dei sopra specificati indennizzi risarcitori e degli interessi legali maturati;
- € 431,17 per il canone dell'anno 2020;
- € 431,17 a titolo di deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione;

Ritenuto che il deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di 20 l/s;

Ritenuto, inoltre, che sulla base dell'istruttoria svolta, la concessione possa essere rilasciata fino alla data del 31 dicembre 2029, sotto l'osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è il geom. Raffaele Giannini, Responsabile dell'Unità Demanio Acque del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) Arpae di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

LA DIRIGENTE DETERMINA

1. **di assentire**, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Ditta Elettronica Cimone S.r.l., C.F. 01347150367, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso dei Casoni, con punto di presa identificabile catastalmente al foglio 12 fronte mappale 96 del comune di Pievepelago (MO), in località Sant'Andreapelago, caratterizzata da una portata massima di esercizio pari a 1,00 l/s per un volume di prelievo annuo non superiore a 1.000 mc, per l'irrigazione dell'area verde aziendale, limitatamente al periodo compreso dal mese di maggio al mese di ottobre (inclusi), con occupazione di area demaniale mediante due tubazioni per lo scarico nel medesimo corpo idrico dell'acqua derivata in eccesso, codice di procedimento MO19A0063;

2. **di accogliere** la richiesta di prescrizione degli importi dovuti, relativi agli indennizzi risarcitori pregressi per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fosso dei Casoni in località Sant'Andreapelago del comune di Pievepelago, con occupazione di area demaniale, senza titolo concessorio, a partire dall'anno 2001;

3. **di approvare** il disciplinare di concessione, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti di questo Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 27/11/2020, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da osservare nell'esercizio della concessione, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

4. **di stabilire** che la concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, è valida fino al 31 dicembre 2029;

5. **di dare atto** che il concessionario è tenuto al versamento dei canoni annuali di concessione, nella misura indicata e secondo le modalità riportate nel disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6. **di dare atto** che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. n. 486/2017;

8. **di dare inoltre atto** che per tutelare la risorsa idrica, questo Servizio ha facoltà di provvedere alla revisione dell'utenza, anche prima della scadenza della concessione, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo, ai sensi dell'art. 22, D.lgs. n. 152/1999 e dell'art. 48, R.R. n. 41/2001;

9. **di stabilire** che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di A.R.P.A.E.;

10. **di dare atto** che il presente provvedimento di concessione, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86, n. 131 risulta inferiore a euro 200,00;

11. **di dare conto** che l'originale del presente provvedimento è conservato presso l'archivio informatico di questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni e ne sarà consegnata al concessionario una copia, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12. **di notificare** il presente atto alla Ditta Elettronica Cimone S.r.l., C.F. 01347150367;

13. **di informare** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giurisdizionale amministrativa per controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010, art. 133 comma 1 lettera b), nonché all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda le controversie concernenti canoni ed altri corrispettivi.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

Allegato parte integrante
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alla Ditta Elettronica Cimone S.r.l., C.F. 01347150367, con sede legale in via comunale per Casoni n. 10/A del comune di Pievepelago (MO), per il prelievo di acqua pubblica superficiale dal Fosso dei Casoni – codice di procedimento MO19A0063.

ARTICOLO 1

DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'opera di presa è un manufatto di nuova realizzazione, identificabile catastalmente al foglio 12 fronte mappale 96 del comune di Pievepelago, in località Sant'Andreapelago, coordinate UTM* X: 628.517, Y: 897.290, costituito da un cordolo in c.a., rivestito in pietra e griglia metallica, disposto trasversalmente in parte dell'alveo sinistro del Fosso dei Casoni, in modo da permettere l'ingresso dell'acqua nella condotta di adduzione, impedendo l'ingresso nell'opera di captazione agli elementi grossolani (inerti e vegetali) e all'ittiofauna presenti nel corpo idrico.

La condotta di adduzione, situata in terreno di proprietà del concessionario, è un tubo in PVC dal diametro di 140 mm, già esistente, che trasporta l'acqua derivata fino ad una cisterna di accumulo interrata, con capacità di contenere 3.000 l di acqua, dotata di una pompa sommersa e di due tubazioni corrugate con diametro di 125 mm per il "troppopieno", che rilasciano l'acqua in eccesso nel Fosso dei Casoni a circa 7 m a valle dall'opera di presa.

Dalla cisterna di accumulo, tramite una condotta in PVC, l'acqua viene convogliata in un'altra cisterna, dotata di pompa sommersa e collegata agli spruzzatori dell'impianto di irrigazione.

ARTICOLO 2

QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. Il prelievo della risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a 1,00 l/s.
2. Il quantitativo massimo di prelievo dell'utenza è di 1.000 mc/anno.
3. L'acqua derivata viene utilizzata per irrigare, tramite impianto a pioggia e a goccia, 0,60 ettari di area verde di pertinenza del fabbricato ad uso produttivo di proprietà della Ditta concessionaria.
4. Il prelievo della risorsa idrica deve essere esercitato limitatamente al periodo compreso **dal mese di maggio al mese di ottobre** (inclusi), per gli anni di validità del presente atto.
5. Il corpo idrico interessato dalla derivazione è il Fosso dei Casoni.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È ASSOGGETTATA LA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – In ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R. n. 2254 del 21/12/2016, il concessionario è esonerato dall'obbligo di installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione del prelievo.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a mantenere in prossimità dell'opera di presa o, se questa è ubicata all'aperto, in un luogo protetto, nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 per cm 29,7), in cui indicare il nominativo del titolare della concessione, il numero di concessione e il suo termine di scadenza. Il cartello deve rimanere affisso per tutta la durata della concessione limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento del cartello, il concessionario è tenuto a collocarne uno sostitutivo nel più breve tempo possibile.

3. **Deflusso minimo vitale** – Il deflusso minimo vitale da rilasciare a valle della sezione di prelievo è di **20 l/s**.

La portata così definita dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Fosso dei Casoni.

Nei periodi di magra, il concessionario è tenuto a verificare la portata presente nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa, e a sospendere il prelievo ogni qualvolta accerti, o venga accertato dall'autorità preposta, che tale portata è inferiore a quella calcolata necessaria per il mantenimento in alveo del minimo deflusso vitale.

Il valore del DMV da lasciar defluire in alveo come determinato, potrà essere ulteriormente aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corso d'acqua interessato, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni frangente.

Il concessionario è tenuto a comunicare al Servizio concedente gli accorgimenti adottati per mantenere il prelievo a valori inferiori o uguali alla portata massima derivabile.

4. Turnazioni - Nel periodo assentito, dal mese di maggio al mese di settembre di ogni anno, la quantità di acqua concessa potrà essere prelevata limitatamente a due giorni settimanali, precisamente **lunedì e venerdì dalle ore 12:00 alle ore 24:00**.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'Amministrazione concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso di cui la risorsa è destinata.

5. Verifica di congruità agli obiettivi di qualità per tutti i corpi idrici – La derivazione in argomento, afferente al corpo idrico di cui trattasi, individuato ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, sarà soggetta a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 ed al 2027, come disposto dalla D.G.R. n. 1195/2016.

Qualora tale verifica dovesse rilevare la non congruità agli obiettivi sopra citati, si procederà alla modifica delle condizioni fissate nel presente disciplinare e/o alla revoca della concessione, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato delle attrezzature, anche mobili, connesse alla derivazione, nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocue ai terzi.

6. Variazioni – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, affinché l'Amministrazione concedente valuti se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso dell'Amministrazione concedente dà luogo a decadenza dalla concessione.

7. Subconcessione – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza dal diritto a derivare.

8. Cambio di titolarità – Il concessionario è tenuto a trasmettere la richiesta di cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

9. Sospensioni del prelievo – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente comunichi il divieto di derivare acque superficiali. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte comunichino che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne in ogni caso l'utilizzo.

10. Cessazione dell'utenza – In caso di cessazione dell'utenza, il concessionario è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, affinché la stessa fornisca opportune indicazioni tecniche a tutela della qualità e del regime dell'acquifero, con onere delle spese a carico del concessionario.

ARTICOLO 4

DURATA E RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta.
2. Nel caso in cui all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario è tenuto a presentare istanza di rinnovo prima della scadenza naturale del titolo.
3. Il concessionario che ha presentato domanda di rinnovo può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo.
4. Il concessionario che non intende procedere al rinnovo della concessione, come in caso di rinuncia, è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.

ARTICOLO 5

REVOCA/DECADENZA DALLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego ai sensi dell'art. 22, R.R. n. 41/2001. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione nei casi di cui all'art. 32, R.R. n. 41/2001, qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di sub concessione a terzi la decadenza è immediata.
3. Alla cessazione dell'utenza, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dall'interesse pubblico generale, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del R.R. n. 41/2001.
4. Nel caso in cui il concessionario, obbligato al ripristino dei luoghi, non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese relative a carico del concessionario.

ARTICOLO 6

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. L'importo totale del canone di concessione per l'anno 2020 relativo al prelievo di acqua pubblica è di € **431,17**, di cui € 164,89 dovuti per la derivazione di acqua pubblica superficiale e € 266,28 sono imputabili all'occupazione di area demaniale con due tubi corrugati dal diametro di 125 mm, che dalla cisterna interrata di accumulo delle acque scaricano le acque in eccesso nel Fosso dei Casoni.
2. Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa, con decorrenza dal 01 gennaio di ogni anno, il concessionario, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015, è tenuto ad adeguare il canone da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione, aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia – Romagna entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo

il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. In mancanza del pagamento del canone annuale entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico;

6. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è di € **431,17**.

2. Il deposito cauzionale viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione, su istanza del concessionario, qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto concessorio.

3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art.11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

2. È ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni eventualmente arrecati, in dipendenza della concessione, a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.